

Repubblica Italiana



## COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

### DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE COPIA

**n. 54 del 16-12-2019**

**OGGETTO:** RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (D.LGS 175/2016).

L'anno *duemiladiciannove* il giorno *sedici* del mese di *Dicembre* con inizio alle ore 09:10 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

n.	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	<b>CARANCI CARLA</b>	SINDACO	Presente
2	<b>NAPOLETANO GIOVANNI</b>	ASSESSORE	Presente
3	<b>TOFINI MARCO</b>	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. SASSO MAURIZIO

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco CARANCI CARLA dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma I, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

VISTO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

*"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (cfr. articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);*

VISTO che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato ed il migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 il Comune di CASTELPIZZUTO ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione di G.M. n. 52 del 12/09/2017;

RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. n.35 del 21.12.2018 e di C.C. n°1 del 14.02.2019 con le quali si approva la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di CASTELPIZZUTO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, prendendo atto che la ricognizione effettuata **prevede:**

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti partecipazioni:

➤ **COPRIS** in quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità istituzionali dell 'Ente;

- le azioni di razionalizzazione con cessione/alienazione di quote per le seguenti partecipazioni:

➤ **Agenzia Sfide s.c.a.r.l.** in quanto non risulta rispettare i criteri dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n.175/2016, da effettuarsi secondo le modalità previste dallo statuto e dalle norme vigenti nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci;

VISTO che, relativamente alla dismissione della partecipazione nella Società Sfide srl:

- Con nota prot. n. 2548 del 27.11.2019 è stato dato avvio alla procedura con atto di offerta di prelazione ai soci dell'Agenzia SFIDE s.c.a.r.l.;

DATO ATTO che nessun socio ha esercitato il diritto di prelazione per l'acquisto della quota detenuta dal Comune di CASTELPIZZUTO ;

CHE entro la data di scadenza nessuna offerta di acquisto è stata presentata;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

All'unanimità dei voti

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Castelpizzuto alla data del 31/12/2018 così come di seguito sintetizzato e come risultante dal documento "A" denominato Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art.20 del D.Lgs n. 175/2016 e che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale:
  - **Consorzio COPRIS (diretta) : quota di partecipazione 1,192%**
  - **Sfide Scarl (diretta): quota di partecipazione 0,08%**
  - **Asvir Moligal (indiretta)**
2. Di dare atto che gli esiti della revisione di cui al punto precedente derivano dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 175/2016;
3. Di dare atto, altresì, che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, rispetto a quanto già disposto;
4. Di approvare, quindi, l'allegata relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione di cui alla delibera di C.C. N°1/2019;
5. Di comunicare al Consiglio Comunale l'esito della presente ricognizione.
6. di comunicare, altresì, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e attraverso l'applicativo web "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

---

**Parere di regolarità contabile:**

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
DOTT.SSA CARANCI CARLA

---

**Parere di regolarità tecnica:**

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE  
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.TO CARLA CARANCI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO MAURIZIO SASSO

---

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16-12-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO MAURIZIO SASSO

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 16-12-2019 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO MAURIZIO SASSO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 23-02-2020 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 23-02-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO Bucci Domenica

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 23-02-2020

**IL RESPONSABILE**  
Bucci Domenica

## Allegato A)

**OGGETTO: Ricognizione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune Castelpizzuto al 31 Dicembre 2018. (art. 24 comma 1 D.LGS. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.)**

Il D.Lgs.175/2016 avente ad oggetto : **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica** contiene norme sulla costituzione, l'acquisto il mantenimento e la gestione di società a totale o a parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

Le finalità della normativa vanno ricondotte a principi di efficienza di tutela della concorrenza e del mercato e di contenimento della spesa pubblica.

L'art.24 del D.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1,2, e 3 ovvero non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 210 comma 2 sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 Pertanto le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono :

a) Vincolo di scopo istituzionale :il comma 2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono direttamente o indirettamente costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni solo per le sotto elencate attività:

- Produzione di un servizio di interesse generale;
- Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma PP.AA. e ove opportuno attraverso la costruzione di una società pubblica di progetto senza scopo di lucro anche consortile partecipata dai soggetti aggiudicatari e dagli altri soggetti pubblici interessati;
- Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti ;
- Servizi di committenza incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato ;

b) Motivazione analitica art. 5 comma 1 e 2.

c) Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 ovvero :

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).

Individuazione delle **PARTECIPAZIONI DIRETTE** del Comune di  
Castelpizzuto - Riferimenti normativi (D.Lgs. 175/2016)

#### **Denominazione**

1) **S.F.I.D.E. S.C-A.R.L. – C.F. 00857000947**

(Società consortile a responsabilità limitata)

**Codice fiscale: 00857000947**

**Data Costituzione: 06/06/2006**

**Durata : 31.12.2050**

**Capitale sociale: € 78.944,49 (100% capitale pubblico)**

**qualificazione : (art. 1 e 2) Società consortile a partecipazione pubblica**

**Tipologia società : Società consortile a responsabilità limitata**

**Status: in attività**

**Scopo sociale e/o oggetto sociale :** La Società ha per oggetto la promozione e gestione di iniziative dirette allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale della provincia di Isernia, anche attraverso lo svolgimento di servizi pubblici privi di rilevanza economica, rivolti ai cittadini-utenti ed aventi ad oggetto attività finalizzate a conseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento.

**Le Attività erogate dalla Società consortile non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune di Castelpizzuto: Le attività svolte dalla Società non rientrano nelle categorie di cui art.4 c.1) :**

**Quota di partecipazione: € 2.572,35**

**Quota di partecipazione posseduta: 0,08%**

**Proposta di razionalizzazione :** *Alienazione della quota di partecipazione in quanto non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente .le Attività erogate dalla Società consortile non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità' istituzionali del comune di Castelpizzuto.*

#### **Denominazione**

**CONSORZIO COPRIS**

Sede in ISERNIA .

**Codice fiscale: 00832510945**

**Data Costituzione: 09-02-2012**

**Qualificazione : (art. 1 e 2) Società consortile a partecipazione pubblica**

**Tipologia società : Società consortile**

**Status: in attività**

**Quota di partecipazione posseduta:1,192%**

**Proposta di razionalizzazione :** *mantenimento della quota di partecipazione in quanto indispensabile al fine di poter perseguire le finalità istituzionali dell'Ente.;*

Individuazione delle **PARTECIPAZIONI INDIRETTE** del Comune di  
Castelpizzuto Riferimenti normativi (D.Lgs. 175/2016)

#### **Denominazione:**

**A.SVLR. Moligal SOC. CONS. (Società consortile a responsabilità limitata)**

**Codice fiscale: 01622170700**

**Data Costituzione: 2009**

**Capitale sociale: € ... (100% capitale pubblico)**

**Qualificazione : (art. 1 e 2) Società consortile a partecipazione pubblica Tipologia società :**

**Società consortile a responsabilità limitata**

**Status: in attività**

**Scopo sociale e/o oggetto sociale :** La Società ha per oggetto LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI SOSTENERE E PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE, IMPRENDITORIALE E OCCUPAZIONALE DELLA REGIONE MOLISE.

**Proposta di razionalizzazione.** *Si propone l'alienazione della quota in quanto la Società non sta realizzando beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, inoltre e' una società composta da un n. di amministratori superiore al n. dei dipendenti ed infine il fatturato medio è inferiore al milione di euro*

## **Allegato B)**

OGGETTO: Vendita quote di partecipazione della società consortile S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. detenuta dal Comune di Castelpizzuto

Con la presente si comunica, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Società S.F.I.D.E. – Sviluppo, formazione, ideazione di progetti per gli enti locali – Società Consortile a Responsabilità Limitata ..... ) che il Comune di Castelpizzuto con delibera di Consiglio Comunale ha deliberato l'alienazione della quota di partecipazione dello ...% detenuta in qualità di socio.

I soci in indirizzo che intendono avvalersi del diritto di prelazione, ex art. 8 dello statuto, devono dichiarare di voler acquisire la quota entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.

Detta intenzione dovrà essere comunicata

tramite raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Comune di Castelpizzuto – Via

San Lorenzo 19 oppure a mezzo pec al seguente indirizzo:

[comune.castelpizzuto@pec.it](mailto:comune.castelpizzuto@pec.it)

e trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Isernia, con sede in Via Berta – 86170 Isernia.

Il pagamento dovrà avvenire con bonifico sul conto corrente presso il Tesoriere dell'ente nei tempi e modalità che verranno comunicati dopo acquisizione della dichiarazione di servizio del diritto di prelazione.

Si rappresenta che decorso il termine suindicato senza riscontro, si provvederà ad indire apposita asta pubblica per la vendita della quota detenuta dal Comune di Castelpizzuto, il cui bando e modulistica saranno pubblicati sul sito istituzionale [www.comune.castelpizzuto.is.it](http://www.comune.castelpizzuto.is.it)

La gara sarà aggiudicata col metodo dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera c) e art. 76 del regio decreto n. 827/1924 e s.m.i. da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta.

L'aggiudicazione avrà luogo in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo più elevato a quello posto a base d'asta. Non saranno ammesse offerte a ribasso.